



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 31/03/2017

Atto n. 19

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di Marzo dalle ore 16.30 ed in continuazione, nella sala delle adunanze consiliari della sede Municipale di Piazza Garibaldi, previo invito diramato nei modi e termini di legge, si riunisce il Consiglio Comunale, convocato in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Assume la Presidenza il Sig. MAURIZIO BACCARO nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa FRANCESCA PERRONE.

Effettuato l'appello sono presenti:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BRAMANTE MICHELE	SI	LATTANZIO SAVINO	SI
CASTELLANO GRAZIANA	SI	D'ERRICO ANTONIO	SI
LOSAVIO CLEMENTINA	SI	TAMBURRANO MARTINO CARMELO	SI
MASI VITO	SI	ZACCARO GIANCARLA	SI
PISTOIA LUIGI	SI	MASSARO VITA	NO
MASTRANGELO CINZIA	SI	CASTIGLIA GAETANO	NO
LIPPOLIS GIUSEPPE	SI	DOGA SABRINA	SI
ZANFRAMUNDO NICOLA	SI	MAGGIORE GIUSEPPE	SI
PUTIGNANO DOMENICO	SI	GENTILE RAFFAELE	SI
CIAURRO ANTONIO	SI	CARDILLO IDA	SI
TERMITE ROSA	SI	VIESTI ANTONIO	SI
SCARANO MARIA	SI	QUARTO FABRIZIO	SI
BACCARO MAURIZIO	SI		

Totale presenti n. 23

Totale assenti n. 2

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero dei presenti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

II DIRIGENTE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- Ø l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- Ø il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18-7-2014 e ss.mm. nonché la proposta di modifica agli atti del Consiglio Comunale, il quale demanda, alla parte terza art. 3, al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti proposto e approvato con apposito atto di Consiglio Comunale precedentemente la presente deliberazione, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di € 4.101.528,40 così ripartiti:

COSTI FISSI € 1.725.938,03

COSTI VARIABILI € 2.475.590,37

Riduzione a carico del bilancio € 100.000,00

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Richiamato l'articolo 1, comma 27, della legge n. 208/2015, il quale, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147/2013, ha prorogato al 2017 la possibilità per i comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio¹;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza*

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Propone al Consiglio Comunale la seguente

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 3

della sezione terza del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

3) di quantificare in € 4.101.528,39 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione dell' Assessore al Bilancio Ricci Maria Cristina;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all' art 49 del D.Lgs 267/2000

Udito l'intervento del Presidente che da lettura di una proposta di emendamento a firma del Sindaco Quarto prot 11337 del 29.3.2017 che è allegato alla presente ;

Uditi gli interventi di diversi Consiglieri Comunali ;

il Presidente, quindi pone in votazione l'emendamento che con **n. 17 voti favorevoli**, e **n. 6 Contrari** (Zaccaro, Tamburrano, Maggiore, Doga, Gentile, Cardillo) viene approvato

Subito dopo il Presidente mette ai voti la proposta così come emendata che, con voti espressi in forma palese per appello nominale accerta la seguente votazione

presenti 23 assenti 2 (Massaro , Castiglia)

Favorevoli 16

Astenuti 1 (Viesti)

Contrari 6 (Tamburrano, Zaccaro,Doga, Maggiore,Gentile, Cardillo)

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Inoltre in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti espressi per appello nominale, proclamati dal Presidente come segue:

presenti 23 assenti 2 (Massaro , Castiglia)

Favorevoli 16

Astenuti 1 (Viesti)

Contrari 6 (Tamburrano, Zaccaro,Doga, Maggiore,Gentile, Cardillo)

Con l'esito che precede

DELIBERA

Di dichiarare la stessa immediatamente esecutiva eseguibile ai sensi dell' art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL PRESIDENTE
BACCARO MAURIZIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa FRANCESCA PERRONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

Il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

Parere di Regolarità Tecnica

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art 49 TUEL relativamente alla proposta di deliberazione di Consiglio del 16/03/2017 numero 555 con oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

a relazione di Ricci Maria Cristina, a firma di Simeone Simone - RIPARTIZIONE SECONDA

Massafra, l' 16/03/2017

Il Dirigente
Simeone Simone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE

SECONDA RIPARTIZIONE - RISORSE UMANE RISORSE FINANZIARIE

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n. 555 del 16/03/2017

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Massafra, li 16/03/2017

IL DIRIGENTE
SIMEONE SIMONE

Condizione:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI MASSAFRA

Provincia di Taranto

Nota di Pubblicazione

Il 05/04/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio la deliberazione di Consiglio numero 19 del 31/03/2017 con oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

e vi resterà affissa pr giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 05/04/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Palanga Cosimo Pio